

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 980}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(ANTONIOZZI)

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1976,
n. 849, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga
dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili
urbani

Presentato alla Presidenza il 24 dicembre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849, si prorogano fino al 31 marzo 1977 i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani già prorogati fino al 31 dicembre 1976 con la legge 22 maggio 1976, n. 349.

Il provvedimento stabilisce inoltre che continuano ad applicarsi fino alla data predetta, anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, le disposizioni della legge da ultimo citata, nonché le altre norme vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani. Naturalmente non si applicano più le disposizioni dichiarate illegittime con la sen-

tenza della Corte costituzionale n. 225 del 1976.

Con l'articolo 2 si è prorogata fino alla data del 31 dicembre 1977 la scadenza del vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841.

L'articolo 3 dispone che per la durata della proroga di cui al precedente articolo 1 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati anche se fondati sull'inesistenza del diritto di proroga e salvo che ricorrano i casi indicati nel secondo comma dell'articolo 1-*quater* della legge 31 luglio 1975, n. 363.

Scopo del provvedimento è quello di evitare le gravissime conseguenze di una repentina liberalizzazione dei contratti di locazione e di consentire al Parlamento di approvare il disegno di legge già predisposto dal Governo e contenente una disciplina organica di tutta la materia delle locazioni.

La complessità della materia, la sua notevolissima importanza per gli aspetti po-

litici, sociali ed economici che presenta, hanno reso opportuno predisporre questa ulteriore proroga del regime vincolistico per un periodo relativamente breve.

* * *

Il decreto-legge viene ora sottoposto all'esame della Camera, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

Decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 24 dicembre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per il turismo e per lo spettacolo;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, già prorogati fino al 31 dicembre 1976 con il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, convertito nella legge 22 maggio 1976, n. 349, sono ulteriormente prorogati fino al 31 marzo 1977. Sino alla predetta data continuano ad applicarsi, anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, le disposizioni della legge su indicata nonché le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.

ARTICOLO 2.

La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera, di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, è prorogata fino alla data del 31 dicembre 1977.

ARTICOLO 3.

Per la durata della proroga di cui al precedente articolo 1, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati anche se fondati sull'inesistenza del diritto di proroga e salvo che ricorrano i casi indicati nel secondo comma dell'articolo 1-*quater* della legge 31 luglio 1975, n. 363.

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1976.

LEONE

ANDREOTTI - BONIFACIO - DONAT-CATTIN -
ANTONIOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.